



REGIONE LOMBARDIA  
AZIENDA OSPEDALIERA  
"OSPEDALE MAGGIORE"  
DI CREMA

Verbale di Deliberazione n. **207**

*U. O. Risk Management*

*Responsabile del procedimento: Ing. Italo Cecchinelli*

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno duemiladieci, il giorno 14 del mese di aprile alle ore 17.00 presso la sede legale il Direttore Generale, Dr. Luigi Ablondi, ha adottato la seguente deliberazione:

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO "REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO".**

con l'assistenza del Direttore Amministrativo, Dott. Roberto Savazza, che svolge le funzioni di Segretario.

## IL DIRETTORE GENERALE

Ricordato che con deliberazione n. 1049 del 12-10-95 venne approvato la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Sicurezza nei Luoghi di lavoro rinominata Risk Management – Qualità e Sicurezza con atto n. 339 del 26-6-2008;

Rilevata la necessità di regolamentare l'organizzazione e la gestione della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/08 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123" (meglio indicato come Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro) che coordina, riordina e riforma tutte le principali norme vigenti in materia, e le successive modifiche apportate con il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto il testo del Regolamento predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi in collaborazione con la U. O. Affari Generali e Legali che descrive l'organizzazione e la gestione del sistema di sicurezza aziendale individuandone le figure di riferimento ed i relativi compiti e responsabilità;

Atteso che il testo in esame è stato illustrato ed approvato dal Collegio di Direzione nella seduta del 13 Aprile 2010;

Ritenuto quindi di approvare il "Regolamento aziendale per la organizzazione e gestione della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

Acquisiti i pareri favorevoli, di competenza, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

d e l i b e r a

- di approvare il "Regolamento aziendale per la organizzazione e gestione della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, composto da 21 pagine;
  
- di darne la più ampia, adeguata e tempestiva pubblicità.

\*\*\*



REGIONE LOMBARDA  
AZIENDA OSPEDALIERA  
"OSPEDALE MAGGIORE"  
DI CREMA

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE MAGGIORE"  
DI CREMA

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER  
L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA  
E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO**



A seguito di un quadro legislativo che dal 1994 ad oggi è andato delineando in modo sempre più preciso il profilo delle figure professionali e degli interventi per la tutela e della sicurezza in ambito lavorativo ed in considerazione del complesso assetto dell'Azienda ci si propone, con il presente regolamento di rivedere ed integrare l'organizzazione della prevenzione e sicurezza in ossequio alla legislazione vigente ed in considerazione della peculiare articolazione di un'Azienda di erogazione di servizi per la salute, sia per i propri utenti sia per i propri lavoratori.

### **ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento descrive l'organizzazione e la gestione del sistema sicurezza presso l'Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 così come modificato dal Dlvo 106/09 ed ha la funzione di individuare i soggetti coinvolti e le rispettive responsabilità.

### **ARTICOLO 2 Riferimenti normativi essenziali**

- DM 02-08-91: Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica;
- D. Lgs. 230/95 in attuazione delle Direttive Euratom in materia di Radiazioni Ionizzanti;
- DM 10 marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei Luoghi di Lavoro;
- D. Lgs. 241/2000: Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- Decreto 15 luglio 2003, n. 388: Regolamento recante disposizione sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
- D. Lgs. 66/03 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2002/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;
- Legge 123/2007: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza del lavoro;
- D. Lgs. 257/07: Attuazione della Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
- D. Lgs. n. 81/2008: Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, m.1, 2, 3 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.lgs n. 106/2009 : Disposizioni integrative e correttive del Dlvo 9 aprile 2009 n.81, in materia di tutela della salute de della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **ARTICOLO 3 Soggetti competenti**

Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono soggetti responsabili dell'attuazione e del miglioramento dei livelli di sicurezza e salute in Azienda:

- il Datore di Lavoro
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione Rischi
- l'Esperto Qualificato della Sorveglianza Fisica della Radioprotezione
- il Medico Competente
- il Medico Autorizzato della Sorveglianza Medica della Radioprotezione
- l'Esperto Responsabile della Sicurezza dell'impianto di Risonanza Magnetica Nucleare
- i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
- i Dirigenti
- i Preposti
- i Lavoratori.

### **ARTICOLO 4 Definizioni**

#### **IL DATORE DI LAVORO DELL'AZIENDA**

E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il Datore di Lavoro dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema si identifica con il Direttore Generale (D.G.) pro tempore.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE RISCHI (RSPPR)**



Persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla legislazione vigente, designata, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

In Azienda è Responsabile del Servizio Aziendale interno.

#### **L'ESPERTO QUALIFICATO DELLA SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE (EQ)**

E' nominato dal Direttore Generale quale persona in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, ossia persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione.

#### **L'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELL'IMPIANTO RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (ER)**

E' la figura preposta per tutti gli aspetti legati alle problematiche tecnico-fisico-ingegneristiche di sicurezza prevista per tali impianti.

Per questa figura è richiesto il diploma di laurea ed un curriculum professionale specifico.

#### **IL MEDICO COMPETENTE (MC)**

Medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dalla legislazione vigente, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla legislazione vigente.

#### **IL MEDICO AUTORIZZATO DELLA SORVEGLIANZA MEDICA DELLA RADIOPROTEZIONE (MA)**

E' nominato dal Direttore Generale quale persona in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza medica della protezione dei lavoratori di categoria A, degli apprendisti e studenti ad essi equiparati. Risponde per la sua specifica attività al Direttore Generale stesso o ad un suo delegato (Direttore Sanitario).

#### **I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**

Sono persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

#### **I DIRIGENTI**

Persone che, in ragione di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il Dirigente, per delega del Direttore Generale, organizza, coordina, dispone, vigila (anche tramite i preposti), ed adotta, nel settore di competenza ambientale ed operativo affidato, tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori a lui sottoposti.

Sono individuati come Dirigenti, quali garanti organizzativi della sicurezza, i Direttori di Struttura Complessa e i Direttori di Struttura Semplice dipartimentale/aziendale.

#### **I PREPOSTI**

Persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

I Preposti sono individuati dal Direttore Generale mediante delega scritta su indicazione dei Dirigenti, Direttori di Struttura Complessa e i Direttori di Struttura Semplice dipartimentale/aziendale.

#### **I LAVORATORI**

Persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

**Compiti e responsabilità di ciascuna figura sopra individuata sono descritti nei rispettivi allegati (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.**



**Nell'allegato 12** si individuano alcune figure che sono chiamate a supportare gli attori della prevenzione di cui sopra in ambito Aziendale, Dirigenti di alcuni settori: U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale e Bioingegneria, U.O. Economico Finanziaria, Servizio Farmacia, U.O. Personale, U.O. Acquisti e Servizi Alberghieri, Direzione Medica di Presidio, SITRA, che fanno parte del Gruppo Operativo Prevenzione e Sicurezza o Risk Management.

**Nell'allegato 13** è riportato lo schema di flusso per l'individuazione dei Dirigenti e dei Preposti ai fini della Prevenzione e Protezione in Azienda.

**Nota:** per tutto ciò che non è espressamente elencato negli allegati di seguito si rimanda alla legislazione specifica vigente.



## ALLEGATO 1

### **DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale (D.G.), Datore di Lavoro, è il garante strutturale della sicurezza; definisce la politica aziendale in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, organizza le attività conseguenti ed esercita le attività di competenza comprese quelle non delegabili. Queste ultime sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) la designazione dell'esperto qualificato.

#### **Gli obblighi del Datore di Lavoro prevedono:**

- la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti;
- la designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidamento dei compiti ai lavoratori, tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- la fornitura ai lavoratori di necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- di prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi individuali messi a loro disposizione;
- di richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente;
- di adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- di informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- di astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- di consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- di consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati riguardanti le misure tecniche adottate per evitare rischi per la salute della popolazione o per il deterioramento dell'ambiente esterno;
- di elaborare il documento unico dei rischi interferenziali relativamente ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione e, su richiesta dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per l'espletamento delle loro funzioni, consegnarne loro tempestivamente copia;
- di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto;
- di prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- di comunicare all'INAIL a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto nell'allegato 6 del presente Regolamento;
- di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato; tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- di convocare la riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, direttamente o tramite il Servizio Prevenzione Protezione;



- di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria siano adibiti alla mansione lavorativa specifica solo con il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro, inoltre, fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente le risorse umane e strumentali necessarie per l'espletamento della propria attività e le informazioni in merito a:

- natura dei rischi;
- organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- dati relativi alle misure tecniche adottate per proteggere dai rischi la salute dei lavoratori e per evitare il deterioramento dell'ambiente esterno e quelli relativi alle malattie professionali;
- provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il datore di lavoro fornisce le risorse umane e strumentali necessarie per l'espletamento della propria attività

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:

- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Il Datore di lavoro può delegare ai Dirigenti, secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite in parte e/o in toto le attività di cui sopra.

**In Azienda le attività attribuite ai Dirigenti mediante delega scritta (come da schema allegato) sono quelle elencate nell'Allegato 4 del presente Regolamento.**

## ALLEGATO 2

### **SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Il Responsabile coordina gli addetti del Servizio, ossia persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali secondo la normativa vigente; devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati; non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

Il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'attività del servizio.

#### **Compiti del Servizio Prevenzione e Protezione Rischi**

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive mirate alla valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre al Direttore Generale i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e le conseguenti misure di contenimento/abbattimento degli stessi.

Oltre a quanto sopra riportato, in particolare in Azienda:

- coordina la riunione annuale periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008;
- si avvale delle competenze e collabora per quanto di competenza, direttamente o indirettamente, con l'Esperto Qualificato, con il Medico Competente, con il Medico Autorizzato, con il Responsabile della U. O. Gestione Tecnico Patrimoniale e Bioingegneria, con il Responsabile della U. O. Acquisti e Servizi Alberghieri, Il Responsabile U.O. Personale, Il Responsabile della Direzione Medica di Presidio, Il Responsabile SITRA;
- riunisce e coordina il **Gruppo di Coordinamento attività di gestione del Rischio** che viene riunito per discutere e trovare soluzioni operative qualora si debbano affrontare problematiche gestionali complesse riguardanti la sicurezza e la salute dei pazienti e degli operatori. La sua costituzione può variare in funzione delle figure che devono essere coinvolte sul singolo problema.



## ALLEGATO 4

### DIRIGENTI

**Secondo la delega scritta ricevuta dal Direttore Generale ai Dirigenti** spettano i seguenti compiti:

- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria siano adibiti alla mansione lavorativa specifica solo con il prescritto giudizio di idoneità;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi.

**Restano in capo al Dirigente le competenze del Preposto qualora quest'ultimo non sia stato individuato mediante delega scritta.**

Inoltre in Azienda i Dirigenti:

- provvedono in collaborazione con il Servizio Prevenzione Protezione Rischi (SPPR), con il Medico Competente (MC) e con le altre figure previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti in caso di affidamento di lavori connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione e promuovono la cooperazione e il coordinamento dei rischi interferenti;
- comunicano tempestivamente al Datore di Lavoro, al SPPR e al MC variazioni nelle strutture, nelle attività o nel personale, che comportino aggiornamenti del Documento Valutazione Rischi (DVR) a disposizione in Azienda o della Sorveglianza Sanitaria;
- possono chiedere specifiche consulenze, in particolare al SPPR ed al MC, ma resteranno responsabili in ordine alla predisposizione ed al rispetto delle specifiche norme di lavoro sicuro e regole comportamentali per la propria UO/Servizio/Funzione;
- si fanno carico dell'informazione e formazione dei lavoratori afferenti alla loro Struttura su aspetti specifici e sul Piano di Emergenza, in collaborazione con il SPPR;
- segnalano al SPPR eventuali difficoltà nell'adozione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla valutazione dei rischi;
- frequentano appositi corsi di formazione.



## ALLEGATO 5

### *PREPOSTO*

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione.

**In Azienda il Proposto è individuato mediante delega scritta dal Direttore Generale su indicazione dei Dirigenti/Responsabili.**



## ALLEGATO 6

### **RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

- accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- sono consultati in merito all'organizzazione della formazione;
- ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ricevono una formazione adeguata;
- promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formulano osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipano alla riunione periodica;
- fanno proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avvertono il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi; dietro richiesta gli viene consegnato il Documento dei Rischi Interferenziali.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

In Azienda i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono n. 6.



## ALLEGATO 7

### LAVORATORE

**Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro**, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente o comunque disposti dal medico competente.

#### ***Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato***

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.



## ALLEGATO 8

### *ESPERTO QUALIFICATO*

- 1) L'Esperto qualificato sulla base delle valutazioni relative all'entità del rischio, indica con apposita relazione scritta al datore di lavoro stesso e, ove necessario, al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
  - l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
  - la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi debbono svolgere.
  
- 2) L'Esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro deve inoltre:
  - effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
    - ◆ procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benessere, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
    - ◆ effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
    - ◆ eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
    - ◆ effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
  - effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
  - procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
  - assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente;
  - partecipare alle riunioni periodiche aziendali.
  
- 3) L'Esperto qualificato comunica per iscritto al Medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.

L'attività dell'esperto qualificato è garantita dal rapporto convenzionale con l'Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona atto delibera n. 642 del 18/12/2008.



## ALLEGATO 9

### **ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE**

Secondo quanto esplicitato al punto 4.10, allegati 3 e 6 del D. M. 2/8/1991, i compiti dell'Esperto Responsabile per la Sicurezza sono così riassumibili:

- validazione del progetto esecutivo
- stesura delle regole da seguire in casi di emergenza nel sito
- controllo della corretta installazione dei diversi dispositivi di sicurezza
- controllo dei diversi collaudi effettuati dalla Ditta incaricata dell'installazione delle apparecchiature
- verifica della corretta esecuzione del progetto di installazione avvenuta
- verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell'impianto
- stesura, conoscenza e rispetto delle norme interne di sicurezza e della esecuzione dei controlli di qualità (in collaborazione con il Medico Responsabile)
- sorveglianza fisica dell'ambiente
- segnalazione degli incidenti di tipo tecnico.

Per quanto riguarda la verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell'impianto, è raccomandato il controllo periodico dei seguenti fattori, dispositivi e sistemi:

- dispositivi di controllo e di sicurezza del sistema a radiofrequenza
- tenuta della gabbia di Faraday
- nel caso di magnete superconduttore, sistema di rivelazione di ossigeno, di canalizzazione dei gas prodotti dai liquidi criogenici, di ventilazione ed espulsione rapida dei gas
- distribuzione delle curve isomagnetiche in relazione alla definizione delle aree ad accesso controllato, delle zone di rispetto.

In collaborazione con il Medico Responsabile per la Sicurezza dell'impianto di Risonanza Magnetica Nucleare nel Presidio, che si occupa dell'effettuazione in sicurezza di un corretto esame diagnostico, l'Esperto Responsabile della Sicurezza per detto impianto è altresì incaricato di provvedere a:

- elaborare un regolamento scritto contenente, in forma dettagliata, tutte le norme interne di sicurezza
- rendere edotte e consapevoli del contenuto del regolamento tutte le categorie di persone che per ragioni diverse hanno accesso al sito
- mettere in atto tutte le misure necessarie affinché le norme di sicurezza siano di fatto rispettate.

L'attività dell'esperto responsabile della sicurezza dell'impianto di risonanza magnetica nucleare è garantita dal rapporto convenzionale con l'Azienda Istituti Ospedalieri di Cremona atto delibera n. 642 del 18/12/2008.

## ALLEGATO 10

### *MEDICO AUTORIZZATO*

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti è tenuto, fra gli altri, ai seguenti adempimenti:

- analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa ed alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
- istituzione, aggiornamento e conservazione dei documenti sanitari personali (DOPS) secondo le normative vigenti. Nel DOPS viene riportata la valutazione biologica e la trascrizione delle dosi; esso contiene inoltre la formulazione del giudizio di idoneità al lavoro specifico e viene aggiornato in occasione di effettuazione delle visite mediche preventive e periodiche, visite straordinarie a richiesta del lavoratore o del datore di lavoro e visite alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché in caso di sorveglianza medica eccezionale per superamento dei lavori, allorquando il Medico Autorizzato decide circa l'allontanamento o meno del soggetto dal lavoro e in caso di allontanamento sulla sua riammissione;
- informazione e formazione del lavoratore sul significato delle dosi ricevute e delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e dei giudizi di idoneità che lo riguardano;
- consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali degli esposti nel caso di cessazione dall'incarico;
- consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza;
- a provvedere entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i documenti sanitari personali all'Ispettorato medico centrale del lavoro;
- comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio i casi di malattia professionale entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi;
- prosecuzione della sorveglianza medica della radioprotezione, per i soggetti non più esposti, in caso di necessità.

L'attività di medico autorizzato è garantita dal rapporto convenzionale con l'Azienda Ospedaliera Riguarda Cà Granda di Milano come da determinazione N. 6/DAP del 20/01/2010.




## ALLEGATO 11

### *ADDETTI ALL'EMERGENZA*

Trattasi di dipendenti, nominati dal Direttore Generale, che hanno ricevuto una formazione adeguata e specifica, in possesso di attestato di idoneità rilasciato dal competente Comando dei VVF di Cremona; sono stati nominati con delibera n.1145/98 e n.107/05; sono previsti in azienda in numero pari a 100; i nominativi e i rispettivi compiti sono previsti all'interno delle procedure che costituiscono il Piano di emergenza ed evacuazione predisposto in azienda.

**ALLEGATO 12**

*Schema del flusso di informazione e collaborazioni interne all'azienda*



**Note**

Il Servizio Prevenzione Protezione coordina il **Gruppo di Coordinamento attività di gestione del Rischio** che viene riunito per discutere e trovare soluzioni operative qualora si debbano affrontare problematiche gestionali complesse riguardanti la sicurezza e la salute dei pazienti e degli operatori. La sua costituzione può variare in funzione delle figure che devono essere coinvolte sul singolo problema.

In riferimento ai compiti e attività dei servizi di supporto all'attività di prevenzione, si rimanda all'organizzazione prevista dal POA – Piano di Organizzazione Aziendale, adottato con delibera n.339 del 28/06/2008.

Si richiamano in estrema sintesi le più significative:

Direzione Medico di Presidio: sovrintende all'andamento igienico sanitario dettano le regole per il funzionamento dell'intera attività sanitaria.

SITRA: sovrintende alla gestione del personale infermieristico, ostetrico, tecnico sanitario, riabilitativo e di supporto.

Il Servizio Tecnico - U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale è incaricato di:

- \* attuare gli interventi strutturali ed impiantistici programmati, provvedendo, affinché i locali di lavoro, gli impianti e le attrezzature siano adeguati alle norme di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida per l'edilizia ospedaliera, alle norme tecniche specifiche in particolare quelle indirizzate al superamento delle barriere architettoniche;

- \* sovrintendere alla manutenzione degli immobili e degli impianti;

- \* gestire gli adempimenti relativi ai lavori di costruzione in appalto di propria competenza curando l'applicazione dell'art.26 del Dlvo 81/08

\* applicare, e mantenere efficienti le misure tecniche di prevenzione incendi e partecipare all'attivazione dei piani per l'emergenza.

Il Servizio di Ingegneria Clinica:

\* cura la gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali; trasmette ai Dirigenti o preposti i manuali tecnici ricevuti dal produttore e verifica l'addestramento specificamente richiesto per l'utilizzo di attrezzature, all'atto dei collaudi prima della messa in servizio, effettua i collaudi della apparecchiature alla messa in servizio;

\* predisporre la classificazione ed inventario delle apparecchiature.

Il Servizio Economato – U.O. Acquisto e Servizi Alberghieri:

\* è responsabile dell'acquisto di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti di sicurezza secondo le indicazioni degli uffici competenti;

\* analogamente gestisce gli adempimenti relativi ai servizi in appalto, in particolare curando l'applicazione dell'art.26 del Dlvo 81/08;

\* acquisisce le schede di sicurezza dei prodotti chimici acquistati e ne assicura la distribuzione agli operatori finali.

Il Servizio Farmaceutico Ospedaliero:

\* acquisisce le schede di sicurezza dei prodotti chimici dallo stesso acquistati e ne assicura la distribuzione agli utilizzatori finali;

\* garantisce un uso sicuro delle sostanze e presidi medici mediante l'attività di farmacovigilanza.

\* predisporre la classificazione ed inventario delle apparecchiature in comodato d'uso.

Il Servizio Risorse Umane - U.O. Personale:

\* fornisce, al Medico Competente ed al Servizio Prevenzione Protezione le informazioni relative a tutto il personale (assunzioni, pensionamenti, trasferimenti, liberi professionisti, contratti a progetto, tirocinanti, volontari, ecc.) per i provvedimenti che ne conseguono;

\* fornisce al Medico Competente e al Servizio Prevenzione Protezione tutte le richieste provenienti da enti esterni (INAIL, Organi di vigilanza, ecc.) relative alla sicurezza e salute del personale;


\* fornisce al Medico competente e al Servizio Prevenzione Protezione informazioni in merito agli infortuni occorsi al personale e gestisce le relative pratiche INAIL;

\* cura l'inserimento e la formazione dei nuovi assunti anche attraverso il percorso di affiancamento al tutor e relativa verifica finale;

\* gestisce il personale con contratti atipici, compreso l'informazione, l'apprendimento e la segnalazione al Medico Competente ed al Servizio Prevenzione Protezione.

**ALLEGATO 13**

Schema di flusso per l'individuazione di **Dirigenti** (in colore blu) e **Preposti** (in colore azzurro) ai fini della **Prevenzione e Sicurezza Aziendale**



- Note  
Vedi note allegato 12



## ALLEGATO 14 - SCHEMA DI DELEGA DELLE FUNZIONI DI SICUREZZA AI DIRIGENTI

Oggetto: Delega in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il sottoscritto Dott. Luigi Ablondi, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Maggiore" di Crema, con sede in Crema – Largo Ugo Dossena, 2 -, nonché Datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successiva modifica Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 "disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 ed in applicazione del Regolamento di organizzazione aziendale in materia di prevenzione e sicurezza approvato con deliberazione n. .... del 00/00/0000.

### CON IL PRESENTE ATTO, DELEGA

Il/la Dr. \_\_\_\_\_ allo svolgimento, nell'ambito dell'U. O. diretta dal medesimo, delle attività elencate nell'allegato 4 del sopra richiamato Regolamento di Organizzazione aziendale in materia di prevenzione e sicurezza e qui di seguito riportate.

Allegato 4 del Regolamento per la sicurezza aziendale

#### **DIRIGENTI**

**Secondo la delega scritta ricevuta dal Direttore Generale ai Dirigenti** spettano i seguenti compiti:

- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria siano adibiti alla mansione lavorativa specifica solo con il prescritto giudizio di idoneità;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi.

**Restano in capo al Dirigente le competenze del Preposto qualora quest'ultimo non sia stato individuato mediante delega scritta.**

Inoltre in Azienda i Dirigenti:

- provvedono in collaborazione con il Servizio Prevenzione Protezione Rischi (SPPR), con il Medico Competente (MC) e con le altre figure previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, alla stesura del Documento



- di Valutazione dei Rischi Interferenti in caso di affidamento di lavori connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione e promuovono la cooperazione e il coordinamento dei rischi interferenti;
- comunicano tempestivamente al Datore di Lavoro, al SPPR e al MC variazioni nelle strutture, nelle attività o nel personale, che comportino aggiornamenti del Documento Valutazione Rischi (DVR) a disposizione in Azienda o della Sorveglianza Sanitaria;
  - possono chiedere specifiche consulenze, in particolare al SPPR ed al MC, ma resteranno responsabili in ordine alla predisposizione ed al rispetto delle specifiche norme di lavoro sicuro e regole comportamentali per la propria UO/Servizio/Funzione;
  - si fanno carico dell'informazione e formazione dei lavoratori afferenti alla loro Struttura su aspetti specifici e sul Piano di Emergenza, in collaborazione con il SPPR;
  - segnalano al SPPR eventuali difficoltà nell'adozione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla valutazione dei rischi;
  - frequentano appositi corsi di formazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dottor Luigi Ablondi

Crema, \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, dopo aver preso visione del contenuto dell'Allegato 4 di cui sopra, accetta la presente delega di responsabilità in materia di sicurezza e salute in ambiente di lavoro.

Firma per accettazione

Crema, \_\_\_\_\_

